

Legge regionale 21/08/2007, n. 18 - Calabria

Norme in materia di usi civici.

Pubblicata nel B.U. Calabria 16 agosto 2007, n. 15, suppl. straord. 29 agosto 2007, n. 5.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e finalità.

1. Le disposizioni contenute nella presente legge sono intese a disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche.
2. La Regione tutela e valorizza i terreni di uso civico e i domini collettivi, quali elementi di sviluppo economico delle popolazioni locali assicurandone le potenzialità produttive [2](#).
3. I terreni di uso civico e i domini collettivi sono altresì strumenti per la salvaguardia ambientale e culturale e per la preservazione del patrimonio e del paesaggio forestale, agricolo e pastorale della Calabria [3](#).
4. La Regione assicura la partecipazione dei Comuni alla programmazione ed al controllo dell'uso del territorio ai fini della tutela delle esigenze comuni delle popolazioni locali.
5. [La legge, in attuazione dell'art. 118 della Costituzione e degli articoli 2 lettera e), e 46 dello Statuto regionale, opera il conferimento ai Comuni di tutte le funzioni e compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi delle comunità locali nella materia degli usi civici, ove non sussista un interesse sovracomunale] [4](#).

[2](#)Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

[3](#)Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

[4](#)Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Art. 2 Definizioni [.5](#)

Abrogato

[1. Ai fini della presente legge, gli usi civici sono intesi:

- a) diritti di uso civico su terre di proprietà privata, quali diritti spettanti a una collettività locale su terreni e loro pertinenze e accessioni, di uso e godimento secondo la destinazione dei beni, coesistenti con il diritto di proprietà privata;
- b) diritti di uso civico su terre del demanio comunale, quali diritti spettanti a una collettività locale, di uso e godimento secondo la destinazione dei beni, su terreni appartenente al comune, frazione o associazione [6](#);

2. Si intendono altresì:

- a) liquidazione degli usi civici, il procedimento volto all'adozione del provvedimento amministrativo di liberazione del bene privato dal gravame consistente nel diritto di uso civico;
- b) verifica demaniale, il procedimento amministrativo volto alla ricognizione delle terre

appartenenti al comune, frazione o associazione, al fine di accertare l'esercizio e il titolo di occupazione da parte di singoli, che abbiano sottratto le terre del demanio civico al godimento collettivo;

c) legittimazione, il procedimento volto all'adozione del provvedimento amministrativo di sanatoria dell'occupazione abusiva da parte di privati su terre di uso civico appartenenti al comune, frazione o associazione e all'imposizione di un canone enfiteutico;

d) reintegrazione, il procedimento volto all'adozione del provvedimento amministrativo di recupero del bene oggetto di usi civici all'uso collettivo, liberandolo dell'occupazione abusiva da parte di privati;

e) affrancazione, l'atto con cui un terreno viene liberato del canone enfiteutico].

⁵Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

⁶Ai sensi dell'art. 53, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34 i diritti di cui al presente comma sono da ritenersi cessati quando insistano sulle aree di cui all'art. 20, L.R. 24 dicembre 2001, n. 38.

Art. 3 Regime giuridico.

1. Gli usi civici costituiscono diritto inalienabile, imprescrittibile e inusucapibile della comunità locale alla quale appartengono.

2. [I beni di uso civico non possono formare oggetto di diritti speciali a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti previsti dalla legge] ⁷.

3. [Ai beni di uso civico e ai diritti di uso civico su terre private, sono applicabili, rispettivamente, le norme previste per i beni demaniali dello Stato e della Regione e per i diritti demaniali su beni altrui disciplinati dall'art. 825 del Codice civile, in quanto applicabili e in quanto non derogate dalle norme della presente legge] ⁸.

4. [I diritti di uso civico sono insensibili alle vicende amministrative del comune o della frazione, quali soppressioni, fusioni o aggregazioni, che, pertanto, non cagionano l'estinzione degli usi civici] ⁹.

5. Sui terreni gravati da usi civici è imposto il vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Tale vincolo è mantenuto anche in caso di liquidazione degli stessi beni ¹⁰.

⁷Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

⁸Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

⁹Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

¹⁰Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così formulato: «5. I terreni soggetti a usi civici sono soggetti alla tutela paesaggistica prevista dagli articoli 131 e seguenti del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

Art. 4 Regolamento regionale.

1. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ¹¹, sentita la competente Commissione consiliare, sono adottate le norme di attuazione della presente legge.

2. [Sino all'approvazione del regolamento regionale, continuano ad applicarsi le norme del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge] ¹².

¹¹Circa il nuovo termine per l'approvazione del regolamento vedi dapprima l'art. 1, comma 2, L.R. 7 dicembre 2009, n. 49 e poi l'art. 1, comma 2, L.R. 13 luglio 2010, n. 17.

¹²Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Art. 5 Regolamenti locali.

1. I comuni nella cui circoscrizione esistono terreni di uso civico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del regolamento regionale e nel rispetto dello stesso, emanano ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 il regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro attribuite e per la gestione delle terre di uso civico ovvero adeguano quello vigente, ove necessario, alle disposizioni della presente legge.

2. [Il regolamento locale per l'uso dei terreni di uso civico disciplina inoltre:

- a) l'esercizio collettivo degli usi civici da parte della comunità locale relativamente al contenuto, ai limiti e all'eventuale corrispettivo a carico degli utenti;
- b) le eventuali modalità, forme e condizioni di concessione onerosa per uso esclusivo delle terre civiche, a fini di sfruttamento produttivo;
- c) le modalità di imposizione e riscossione di canoni e corrispettivi nell'ambito della regolamentazione regionale, finalizzate a consentire la copertura finanziaria delle funzioni amministrative in capo agli Enti;
- d) le modalità di esercizio della potestà di vigilanza e sanzionatoria, in relazione alla corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare] [13](#).

[13](#)Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Capo II - Funzioni amministrative e programmazione

Art. 6 Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo, nonché i compiti espressamente riservati dalla legislazione vigente [14](#).

2. [Nelle materie oggetto della presente legge, la Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, mediante deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dalla legge] [15](#).

3. [La Regione esercita le funzioni e i compiti amministrativi di accertamento dell'esistenza di diritti di uso civico, secondo le norme del regolamento regionale] [16](#).

[14](#)Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

[15](#)Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

[16](#)Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Art. 7 Funzioni delle Province [.17](#)

Abrogato

[1. Nelle materie disciplinate dalla presente legge, le Province esercitano le funzioni amministrative e di programmazione inerenti a vaste aree intercomunali o all'intero territorio provinciale ed in tale ambito:

- a) promuovono e coordinano attività in collaborazione con i Comuni, sulla base di programmi da esse predisposti;
- b) realizzano iniziative di rilevante interesse provinciale nel settore della valorizzazione produttiva e ambientale delle terre di uso civico;
- c) raccolgono e coordinano le proposte avanzate dai Comuni ai fini della programmazione della Regione;

d) forniscono assistenza tecnica ed amministrativa agli Enti locali che la richiedano, con particolare riferimento ai procedimenti di vigilanza;

e) realizzano iniziative divulgative per lo studio e la valorizzazione delle terre di uso civico].

[17](#)Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Art. 8 Ricognizione e inventario delle terre civiche [.18](#)

Abrogato

[1. La Regione provvede alla ricognizione generale degli usi civici e alla formazione di un inventario generale delle terre di uso civico, mediante l'adozione di piani di intervento, da approvarsi con deliberazioni della Giunta regionale aventi natura non regolamentare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge].

[18](#)Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Art. 9 Ricognizione generale degli usi civici [.19](#)

1. La Regione, d'intesa con i Comuni, provvede alla ricognizione generale degli usi civici esistenti sul territorio regionale, mediante un piano straordinario di accertamento da comunicare al ministero competente [20](#).

2. A tal fine, la Giunta adotta il piano, che dovrà contenere [21](#):

a) l'individuazione dei criteri per la identificazione da parte dei Comuni dei diritti di uso civico su terre private e dei beni del demanio civico comunale, nonché di ogni altro diritto analogo;

b) modalità e tempi con cui i Comuni dovranno trasmettere le informazioni, i dati e i documenti in loro possesso circa le terre di uso civico ricadenti nell'ambito del territorio di competenza;

c) la distinzione delle terre di uso civico, secondo la loro destinazione agricola, forestale e pastorale, in relazione alle potenzialità produttive o alla valenza paesaggistica e ambientale dei terreni.

[19](#)Rubrica così modificata dall'art. 8, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

[20](#)Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

[21](#)Alinea così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera c), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Art. 10 Registro generale degli usi civici [.22](#)

1. La Regione, d'intesa con i Comuni, provvede a formare il Registro generale degli usi civici con funzioni di pubblicità puramente notiziale, e a pubblicarlo sui siti web istituzionali regionali e comunali, per quanto di loro competenza [23](#).

2. [L'inventario, tenuto dalla Regione, costituisce il documento ufficiale per la programmazione degli interventi di utilizzazione recupero e valorizzazione dei terreni di uso civico] [24](#).

3. Il regolamento per la redazione del Registro generale degli usi civici, adottato e tenuto dal competente dirigente generale, comprende [25](#):

a) le modalità per la redazione e l'aggiornamento del Registro generale, da formarsi mediante descrizione tecnico-catastale e cartografica dei beni e mediante supporto informatico [26](#);

b) la struttura regionale competente alla tenuta dell'inventario e le modalità di accesso alla documentazione costituente il Registro [27](#);

c) le modalità di raccolta di dati, informazioni e documenti, dai Comuni e dal Ministero, per

quest'ultimo relativamente alla fase precedente al trasferimento di funzioni alle Regioni.

[22](#)Rubrica così sostituita dall'art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così formulato: «Inventario generale delle terre civiche.».

[23](#)Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così formulato: «1. La Regione, d'intesa con i Comuni, provvede a formare l'inventario generale delle terre civiche.».

[24](#)Comma abrogato dall'art. 9, comma 1, lettera c), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

[25](#)Alinea così sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera d), punto 1) L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così formulato: «3. Il piano per la redazione dell'inventario delle terre civiche, comprende:».

[26](#)Lettera così modificata dall'art. 9, comma 1, lettera d), punto 2) L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

[27](#)Lettera così modificata dall'art. 9, comma 1, lettera d), punto 3) L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Art. 11 Realizzazione della ricognizione e dell'inventario generale [.28](#)

Abrogato

[1. Il piano di ricognizione delle terre di uso civico e di redazione dell'inventario, prevedono preferibilmente l'utilizzazione di personale precario ovvero personale addetto alla manutenzione idraulico-forestale; i piani stessi prevedono l'inserimento organico nella programmazione dei fondi europei per il periodo 2007-2013].

[28](#)Articolo abrogato dall'art. 10, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Art. 12 Piano comunale di valorizzazione e recupero delle terre civiche.

1. I Comuni predispongono e approvano con deliberazione consiliare il piano di valorizzazione e di recupero delle terre di uso civico ricadenti nelle rispettive circoscrizioni.

2. Il piano contiene le indicazioni programmatiche sulla gestione, l'utilizzo e la destinazione dei beni e diritti di uso civico, finalizzate allo sviluppo socio-economico delle comunità interessate e allo sfruttamento conforme al pubblico interesse, alla tutela e valorizzazione ambientale e alla preservazione degli equilibri idro-geologici nel rispetto della normativa vigente [29](#).

3. Il piano contiene altresì le disposizioni generali sulla destinazione delle terre di uso civico secondo la loro vocazione naturale in considerazione dell'ubicazione, della qualità e della produttività, e sulle eventuali diverse destinazioni.

4. Il Piano è depositato presso il Comune o i Comuni interessati per almeno trenta giorni. Del deposito è data immediata notizia nell'albo pretorio del Comune, specificando la data di inizio e cessazione del deposito. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso di deposito i cittadini, le loro associazioni e gli Enti possono presentare osservazioni [30](#).

[29](#)Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

[30](#)Comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così formulato: «4. Nel regolamento regionale sono previste forme di partecipazione al procedimento di approvazione del piano, volte a consentire la proposizione, nella fase endoprocedimentale, da parte di cittadini, Enti o Associazioni, di osservazioni, deduzioni e documenti.».

Art. 13 Elenco regionale degli Istruttori e periti demaniali [.3132](#)

1. La Giunta regionale cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale degli istruttori e periti demaniali in materia di usi civici [33](#).

2. [Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina la formazione, la tenuta e l'accesso

all'albo, che sarà diviso in due sezioni:

- a) sezione a) in cui sono iscritti gli Istruttori demaniali, figure professionali che espletano la fase di accertamento delle aree soggette a usi civici, sotto il profilo storico, tecnico e giuridico, al fine di verificare gli ambiti territoriali appartenenti ai demani civici e soggetti a diritti di uso civico;
- b) sezione b) in cui sono iscritti i Periti demaniali, figure tecniche, che operano la fase di verifica dello stato di fatto delle terre e la conseguente successiva sistemazione, quale legittimazione, reintegra, affrancazione] [34](#).

3. Presso il Dipartimento regionale competente è istituita la Commissione per la vigilanza sull'elenco, formata da un dirigente regionale, da un docente universitario, da un esperto in materie tecniche e da un esperto in materie giuridiche³⁵.

4. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 4 disciplina la tenuta, la formazione e l'aggiornamento dell'elenco regionale degli istruttori e periti demaniali in materia di usi civici, la nomina dei membri della Commissione per la vigilanza sull'elenco e il relativo funzionamento³⁶.

5. La Giunta regionale promuove la organizzazione di appositi corsi di formazione e/o qualificazione professionale per i periti e istruttori demaniali, anche tramite la stipula di convenzioni con Università od Ordini professionali.

6. Per essere iscritto nell'elenco regionale degli istruttori e periti demaniali occorre possedere, alla data di presentazione della domanda di iscrizione al detto elenco, una anzianità di iscrizione di almeno dieci anni presso gli ordini professionali degli ingegneri, architetti, agronomi e forestali o presso i collegi professionali dei periti agrari, agrotecnici e geometri, o una comprovata esperienza professionale in materia di usi civici ³⁷.

7. La Regione, i Comuni e i privati, interessati all'avvio delle pratiche in materia di usi civici, accertamenti, verifiche, ricognizioni, legittimazione, occupazioni, permuta previsti dalla normativa vigente, conferiscono incarico a un istruttore o perito demaniale iscritto nell'elenco regionale. Le spese relative al disbrigo delle pratiche sono poste a carico del soggetto richiedente la prestazione professionale ³⁸.

8. Nel caso in cui i Comuni non abbiano completato la ricognizione e il censimento di tutti i beni sottoposti a usi civici nel territorio di loro competenza, i soggetti privati possono richiedere ai periti o istruttori demaniali incaricati dall'ente comunale di eseguire l'accertamento dei beni di loro interesse. In tal caso, i compensi per le verifiche richieste dai soggetti privati sono decurtati di una percentuale pari al trenta per cento di quella prevista dalla normativa vigente ³⁹.

³¹In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi la Delib.G.R. 31 ottobre 2022, n. 567 e l'art. 1, comma 1, Reg.reg. 5 dicembre 2022, n. 10.

³²Rubrica così modificata dall'art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

³³Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così formulato: «1. È istituito l'albo regionale degli istruttori e Periti demaniali in materia di usi civici.»

³⁴Comma abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera c), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

³⁵Comma così modificato dall'art. 12, comma 1, lettera d), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

³⁶Comma dapprima modificato dall'art. 12, comma 1, lettera e), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4 e poi così sostituito dall'art. 13, comma 1, L.R. 7 agosto 2024, n. 31, a decorrere dall'8 agosto 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "4. Il regolamento disciplina la nomina dei membri, la costituzione della Commissione, il funzionamento".

³⁷Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 18 marzo 2025, n. 13.

³⁸Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 18 marzo 2025, n. 13.

³⁹Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 18 marzo 2025, n. 13.

Capo III - Procedimenti amministrativi in materia di usi civici

Art. 14 Conferimento di funzioni ai Comuni.

1. Le funzioni amministrative in materia di usi civici sono delegate ai Comuni nel rispetto della normativa statale vigente⁴⁰.
2. Se le terre oggetto di usi civici sono comprese nel territorio di più Comuni, la funzione amministrativa compete a ciascun Comune in relazione alla parte di territorio di competenza ⁴¹.
3. I Comuni, nell'esercizio delle funzioni conferite, adottano le eventuali forme associative previste dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la migliore efficienza dei compiti amministrativi affidati.

⁴⁰Comma così sostituito dall'art. 13, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così formulato: «1. Le funzioni amministrative concernenti la liquidazione degli usi civici, la verifica demaniale di terre oggetto di usi civici, la legittimazione di occupazioni abusive e l'affrancazione, la gestione e la classificazione dei terreni di uso civico, sono conferite ai Comuni.».

⁴¹Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Art. 14-bis Gestione dei boschi gravati da usi civici ^{.42}

1. Nel rispetto della normativa di settore vigente, i lotti di bosco individuati tra i beni soggetti a uso civico possono essere assegnati dai Comuni, previo espletamento di procedure pubbliche, ai cittadini privati per la raccolta della legna, per le attività di pascolo e di manutenzione ordinaria.
2. In caso di mancata partecipazione dei cittadini privati alle procedure pubbliche di cui al comma 1, il Comune prevede, ai fini della manutenzione ordinaria, per la raccolta della legna e per le attività di pascolo dei lotti non assegnati, la gestione attraverso il coinvolgimento di associazioni e società onlus, cooperative e aziende agricole con sede nel Comune nel cui territorio è situato il bene gravato da uso civico e in via residuale alle associazioni e società onlus, cooperative e aziende agricole con sede in Comune diverso da quello nel cui territorio è situato il bene gravato da uso civico. Il ricavato dell'eventuale assegnazione dei lotti è destinato esclusivamente alla manutenzione o realizzazione di strade al servizio di beni gravati da usi civici o alla realizzazione di opere a difesa degli incendi.
3. L'assegnazione dei lotti di cui al comma 1 avviene con criteri definiti dall'amministrazione comunale e con la collaborazione tecnica di un istruttore o perito demaniale.

⁴²Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 18 marzo 2025, n. 13.

Art. 14-ter Limiti all'uso di beni gravati da usi civici.⁴³

1. Coloro che hanno ricevuto una condanna in via definitiva per reati di criminalità organizzata o contro il patrimonio pubblico o la pubblica amministrazione o che sono stati sottoposti a confisca dei beni non possono condurre, occupare e legittimare i beni gravati da usi civici.

⁴³Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 18 marzo 2025, n. 13.

Art. 15 Procedimento.

1. Le Amministrazioni comunali, ove non sia espressamente prevista la competenza di altro organo, adottano l'atto finale del procedimento con deliberazione della Giunta comunale in esito all'istruttoria affidata al perito istruttore demaniale, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative⁴⁴.
2. Il provvedimento finale diviene efficace a seguito di controllo del dipartimento competente, che esercita l'esame di legittimità sul provvedimento⁴⁵.
3. Il dipartimento competente esamina i provvedimenti delle Amministrazioni comunali, che sono trasmessi alla Regione, completi di tutti gli allegati e degli atti istruttori, nel termine di novanta giorni

dalla ricezione⁴⁶.

4. Il dipartimento può chiedere, per una sola volta, chiarimenti, documenti o integrazioni istruttorie; in tal caso il termine è interrotto e riprende a decorrere per intero dalla ricezione degli atti richiesti⁴⁷.

5. Ove l'Amministrazione regionale ritenga illegittimo il provvedimento comunale, ricusa il visto e restituisce gli atti al Comune per le ulteriori determinazioni.

6. [Ove la Giunta regionale valuti nel merito inefficaci o insufficienti o inopportune le scelte dell'Amministrazione comunale, restituisce gli atti al Comune imponendo le prescrizioni necessarie ovvero disponendo la rinnovazione del procedimento e dell'istruttoria sui punti non approvati] ⁴⁸.

7. [Il controllo previsto dai commi precedenti si applica a tutti i procedimenti di competenza degli Enti locali in materia di usi civici] ⁴⁹.

8. Le spese per l'istruttoria dei procedimenti, relativamente ai compensi di periti ed istruttori demaniali, sono a carico delle parti private interessate e sono determinati in misura non superiore a quella prevista dalla normativa vigente in materia. La parcella professionale è validata dal Comune a conclusione delle operazioni demaniali affidate, previo parere di congruità del Comune ai sensi della normativa vigente, e successivamente, al controllo di cui al comma 350.

9. I procedimenti in materia di usi civici possono essere definiti per mezzo delle conferenze di servizi disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 in quanto applicabili.

⁴⁴ Comma così sostituito dall'art. 14, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così formulato: «1. Le Amministrazioni comunali, ove non sia espressamente prevista la competenza di altro organo, adottano l'atto finale del procedimento con deliberazione della Giunta comunale in esito all'istruttoria affidata al perito o all'istruttore demaniale, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.».

⁴⁵ Comma così sostituito dall'art. 14, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così formulato: «2. Il provvedimento finale diviene efficace a seguito di controllo della Giunta regionale, che esercita l'esame di legittimità e la valutazione di merito sul provvedimento, previa istruttoria del Dipartimento competente.».

⁴⁶ Comma così sostituito dall'art. 14, comma 1, lettera c), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così formulato: «3. La Giunta regionale esamina i provvedimenti delle Amministrazioni comunali, che devono essere trasmessi alla Regione completi di tutti gli allegati e degli atti istruttori, nel termine di 90 giorni dalla ricezione, decorsi i quali il provvedimento comunale è tacitamente approvato.».

⁴⁷ Comma così sostituito dall'art. 14, comma 1, lettera d), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così formulato: «4. La Giunta o il Dipartimento possono chiedere, per una sola volta, chiarimenti, documenti o integrazioni istruttorie; in tal caso il termine è interrotto e riprende a decorrere per intero dalla ricezione degli atti richiesti.».

⁴⁸ Comma abrogato dall'art. 14, comma 1, lettera e), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

⁴⁹ Comma abrogato dall'art. 14, comma 1, lettera e), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

⁵⁰ Comma così sostituito dall'art. 14, comma 1, lettera f), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così formulato: «8. Le spese per l'istruttoria dei procedimenti, relativamente ai compensi di periti ed istruttori demaniali, sono a carico delle parti private interessate e sono determinati alle norme del regolamento regionale, che disciplina altresì l'eventuale imposizione di tasse per diritti di segreteria.».

Art. 16 Poteri sostitutivi.

1. In caso di mancata attuazione da parte degli Enti locali delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi della presente legge, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali inadempienti.

2. A tal fine, il dipartimento competente assegna all'ente inadempiente il termine di sessanta giorni per provvedere ⁵¹.

3. Trascorso inutilmente il predetto termine, la Giunta regionale, dispone l'intervento sostitutivo con un commissario ad actus, nominato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, che provvede

entro sessanta giorni [52](#).

4. Gli oneri finanziari dell'intervento sono a carico dell'ente inadempiente.

[51](#)Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così formulato: «2. Atal fine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, assegna all'ente inadempiente il termine di novanta giorni per provvedere.».

[52](#)Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Art. 17 Liquidazione.

1. I comuni esercitano la funzione amministrativa concernente la liquidazione degli usi civici nel rispetto della legislazione vigente [53](#).

2. Il procedimento è intrapreso su istanza del privato proprietario o d'iniziativa del Comune.

3. [Il regolamento regionale detta norme di attuazione volte a individuare con certezza il diritto di proprietà privata, a semplificare il procedimento e a consentirne la rapida definizione, favorendo la chiarificazione delle situazioni di gravami solo formali e la piena esplicazione del diritto di proprietà privata] [54](#).

4. [Possono essere altresì dettate norme volte a consentire in via semplificata la liquidazione di usi civici nel caso in cui il bene ricada in zone urbanizzate tali da non avere più in alcun modo la destinazione e la funzione di uso collettivo] [55](#).

5. [Nel caso previsto dal comma precedente, e in ogni altro caso in cui appaia prevalente la definizione del procedimento mediante liberazione dei terreni contro il pagamento al Comune di un compenso una tantum, il regolamento regionale consente il versamento delle somme e ne disciplina la quantificazione] [56](#).

6. [È comunque ammessa, su opzione del proprietario privato, la liquidazione degli usi civici mediante cessione al Comune di una porzione del terreno, ovvero mediante instaurazione del rapporto enfiteutico, in base agli articoli 5, 6 e 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e secondo le norme del regolamento regionale] [57](#).

[53](#)Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

[54](#)Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

[55](#)Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

[56](#)Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

[57](#)Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Art. 18 Verifica demaniale.

1. La funzione amministrativa concernente la verifica demaniale delle terre oggetto di usi civici è esercitata dal Comune [58](#).

2. A tali fini il Comune, d'ufficio o su impulso di privati, Enti o Associazioni, che procede alla ricognizione delle terre di uso civico, procede alla individuazione dei confini, accerta le eventuali occupazioni abusive, verifica lo stato dei terreni e gli eventuali danneggiamenti al patrimonio boschivo, agricolo, fluviale e all'equilibrio idro-geologico.

3. La verifica è conclusa con provvedimento dichiarativo della situazione di fatto e di diritto riscontrata, e con le conseguenti proposte per la sistemazione dei terreni.

4. Ove ne sussistano i presupposti, il Comune esercita le necessarie azioni giudiziarie a tutela del demanio civico, ivi compresa l'azione di danno ambientale prevista dalla normativa vigente e l'eventuale ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di indennità per occupazione abusiva [59](#).

[58](#)Comma così sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così

formulato: «1. La funzione amministrativa concernente la verifica demaniale delle terre oggetto di usi civici è esercitata dal Comune, in esecuzione degli atti di accertamento adottati dall'Amministrazione regionale e dell'inventario generale.».

[59](#)Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Art. 19 Legittimazione.

1. L'occupatore abusivo di terre del demanio civico comunale può chiedere la legittimazione della detenzione di fatto senza titolo, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) abbia apportato sostanziali e permanenti miglioramenti di tipo agricolo e/o forestale, ambientale o volti alla sistemazione idrogeologica;
- b) la zona usurpata non interrompa la continuità del demanio civico;
- c) l'occupazione duri da oltre dieci anni;
- d) la zona non sia stata oggetto di abuso edilizio.

2. Il valore della legittimazione per i terreni agricoli è pari al Valore Agricolo Medio della coltura presente diminuita dalle migliorie aumentato di almeno dieci annualità di interessi. Il valore del terreno deve tenere conto delle peculiarità della zona decurtando dal valore il 10 per cento per la difficoltà o assenza di strade, il 5 per cento per l'esposizione e il 5 per cento per la pendenza del terreno[60](#).

2-bis Il valore della legittimazione per i terreni edificabili è pari ai valori utilizzati dal Comune per il calcolo dell'IMU rivalutato secondo i coefficienti ISTAT[61](#).

2-ter Il valore del canone enfiteutico da assegnare ai terreni, ai fabbricati rurali o diruti è pari al reddito dominicale riferito alla qualità del pascolo della prima classe o in mancanza di questa al valore della classe unica[62](#).

3. Alla domanda di legittimazione deve essere allegata la documentazione ipotecaria e catastale ultraventennale del bene ovvero idonea certificazione notarile.

4. La qualità edificatoria del suolo o l'esistenza di fabbricati non costituiscono titolo preferenziale per la legittimazione.

5. Al rapporto enfiteutico scaturente dalla legittimazione si applicano le norme del Codice civile e delle leggi speciali in materia, in quanto compatibili.

6. È ammessa, ove ne sussistano i presupposti, la devoluzione del fondo enfiteutico in favore del Comune.

[60](#)Comma così sostituito dall'art. 18, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così formulato: «2. Il regolamento regionale disciplina le modalità di determinazione del canone enfiteutico, tenendo presente le migliorie apportate, il sacrificio imposto alla comunità locale, la qualità del terreno e la copertura finanziaria delle funzioni amministrative comunali, nonché i criteri di accertamento della storia immobiliare del bene, al fine di garantire, mediante prova certa, l'insussistenza di diritti di terzi.».

[61](#)Comma aggiunto dall'art. 18, comma 2, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

[62](#)Comma aggiunto dall'art. 18, comma 2, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Art. 20 Affrancazione.

1. L'affrancazione del canone è concessa dall'Ente concedente, su richiesta dell'avente diritto, nei termini e alle condizioni previste dalla legge statale vigente[63](#).

2. Per l'adozione dell'atto di affrancazione devono permanere i requisiti previsti dall'articolo precedente per la legittimazione.

3. [Il regolamento regionale disciplina le modalità di determinazione del canone di affrancazione in

analogia a quanto previsto per la legittimazione, nonché i criteri di accertamento della storia immobiliare del bene, al fine di garantire, mediante prova certa, l'insussistenza di diritti di terzi] [64](#).

4. [Alla domanda di affrancazione deve essere comunque allegata la documentazione ipotecaria e catastale ultraventennale del bene ovvero idonea certificazione notarile] [65](#).

5. [La qualità edificatoria del suolo o l'esistenza di fabbricati non costituiscono titolo preferenziale per l'affrancazione] [66](#).

6. Per quanto non previsto o derogato, si applica la legge 22 luglio 1966, n. 607, che disciplina altresì la fase processuale.

7. Per i terreni agricoli l'affrancazione dei canoni relativa ai rapporti legittimi si opera mediante il pagamento di una somma pari a quindici volte il loro valore. Nel caso in cui il valore del canone non è individuabile, né si può calcolare con i criteri riportati negli atti in archivio, viene assegnato quale valore del canone il reddito dominicale risultante dalla visura cartacea dell'impianto rilasciata presso gli uffici dell'Agenzia del territorio o Agenzia delle entrate [67](#).

8. Per i terreni edificabili l'affrancazione dei canoni relativa ai rapporti legittimi si opera mediante il pagamento di una somma pari a quindici volte il loro valore. Nel caso in cui il valore del canone non è individuabile, viene assegnato quale valore del canone il reddito dominicale risultante dalla visura catastale digitale [68](#).

[63](#)Comma così sostituito dall'art. 19, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così formulato: «1. L'affrancazione del fondo enfiteutico è concessa dall'Ente concedente, su richiesta dell'enfiteuta, trascorsi almeno venti anni dall'instaurazione del rapporto di enfiteusi e dall'imposizione del canone.».

[64](#)Comma abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

[65](#)Comma abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

[66](#)Comma abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

[67](#)Comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lettera c), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

[68](#)Comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lettera c), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Art. 21 Reintegrazione.

1. Qualora il Comune accerti l'esistenza di occupazioni abusive di beni del demanio civico non sanate e/o non sanabili, adotta il provvedimento di recupero del bene oggetto di usi civici all'uso collettivo.

2. In caso di occupazione, l'Amministrazione invita l'occupante al rilascio assegnando un termine, decorso il quale procede all'esecuzione d'ufficio ai sensi dell'art. 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. [Nelle more del perfezionamento del controllo regionale, il Comune ha facoltà di adottare in via d'urgenza le opportune misure di tipo cautelare e/o conservativo] [69](#).

4. Il Comune adotta inoltre nei confronti del responsabile dell'eventuale danno, l'ordine di esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione, secondo quanto previsto dall'art. 160 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle corrispondenti norme regionali.

5. Il regolamento regionale detta le norme di dettaglio del procedimento.

[69](#)Comma abrogato dall'art. 20, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Art. 22 Vigilanza [.70](#)

1. Per i fini di vigilanza, accertamento e tutela delle terre di uso civico previsti negli articoli precedenti, i Comuni si avvalgono del personale di polizia municipale e del Comando unità forestali, ambientali ed agroalimentari dei Carabinieri.

2. A tal fine la Giunta regionale promuove la conclusione di apposita convenzione con il Comando unità forestali, ambientali ed agroalimentari dei Carabinieri ovvero procede alla integrazione degli accordi esistenti.

70 Articolo così sostituito dall'art. 21, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così formulato: «Art. 22. Vigilanza. 1. Per i fini di vigilanza, accertamento e tutela delle terre di uso civico previsti negli articoli precedenti, i Comuni si avvalgono del personale di polizia amministrativa delle Amministrazioni provinciali e del Corpo Forestale dello Stato. 2. A tal fine la Giunta regionale promuove la conclusione di apposita convenzione con il Corpo Forestale ovvero procede alla integrazione degli accordi esistenti.».

Art. 23 Gestione dei beni di uso civico.

1. Il Comune adotta ogni atto di gestione dei beni di uso civico, con il fine di conseguire la migliore utilizzazione economica dei beni nel rispetto delle finalità previste dall'art. 1 della presente legge.

2. L'Ente titolare del bene approva gli atti concernenti la variazione dell'uso in atto, nell'ambito della destinazione di utilizzazione collettiva.

3. Il Comune dispone altresì l'eventuale concessione in uso esclusivo o in affitto a privati o aziende, determinando la durata del contratto e l'ammontare del canone nell'ambito delle disposizioni del regolamento regionale.

Art. 24 Cessazione dei diritti di uso civico - declassificazione - alienazione.

1. La cessazione definitiva dei diritti di uso civico è disposta con deliberazione del Consiglio comunale, qualora i terreni abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi, secondo il piano di valorizzazione e di recupero previsto dall'art. 12.

2. Il provvedimento consiliare opera la declassificazione dei beni del demanio civico e dispone in merito alla futura destinazione dei beni, in conformità allo strumento urbanistico e sulla base della valutazione dell'interesse collettivo e della convenienza economica per l'Ente.

3. Allo stesso modo si provvede nel caso di alienazione o permuta dei beni del demanio civico comunale.

4. Si applicano le forme di partecipazione al procedimento previste all'art. 12 comma 4.

Capo IV - Norme transitorie

Art. 25 Norma transitoria **.71**

1. Tutte le istanze in materia di usi civici sono istruite nel rispetto della normativa vigente alla data di presentazione delle medesime.

71 Articolo così sostituito dall'art. 22, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così formulato: «Art. 25. Norma sul trasferimento di competenza. 1. Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, cessano di diritto le competenze attualmente in capo alla Regione. 2. I procedimenti amministrativi su istanza di parte privata, la cui domanda sia stata presentata prima dell'entrata in vigore della legge, sono definiti dall'Amministrazione regionale con l'applicazione delle nuove disposizioni.».

Art. 26 Norma transitoria per le aree urbane **.72**

Abrogato

[1. In via transitoria, i procedimenti di cui agli articoli 17, 19 e 20, possono essere definiti in via semplificata, ove abbiano ad oggetto aree con destinazione urbanistica edificatoria, commerciale, agricola o industriale, ovvero aree parzialmente o completamente edificate o pertinenze di fondi

urbani [73](#).

2. Nel caso di aree edificate, il procedimento semplificato è ammesso nel caso in cui l'edificazione sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'edificazione e per i casi in cui sia stata già presentata domanda in sanatoria.

3. La legittimazione e/o affrancazione in forma semplificata avvengono in favore dell'occupatore che detenga l'immobile o il suolo da almeno dieci anni, anche a titolo di solo concessionario del diritto di superficie, compresi gli eventuali danti causa, e ciò sia dimostrato in base ad atto scritto di data certa anteriore al 30 giugno 1997 [74](#).

4. La liquidazione secondo il procedimento semplificato si verifica in favore del soggetto munito di titolo di acquisto in forma pubblica, anche nella sola ipotesi di concessione del diritto di superficie, anteriore al 30 giugno 2007 [75](#).

5. La qualità di suolo edificatorio, commerciale o industriale dovrà risultare in tutti i casi dallo strumento urbanistico comunale, valido ed efficace, entrato in vigore prima del 30 giugno 2007].

[72](#) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

[73](#) Comma così modificato dall'art. 42, comma 3, L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

[74](#) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 15 dicembre 2015, n. 28, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. La legittimazione e/o affrancazione in forma semplificata avvengono in favore dell'occupatore che detenga l'immobile da almeno dieci anni, compresi gli eventuali danti causa, e ciò sia dimostrato in base ad atto scritto di data certa anteriore al 30 giugno 1997.».

[75](#) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 15 dicembre 2015, n. 28, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. La liquidazione secondo il procedimento semplificato si verifica in favore del soggetto munito di titolo di acquisto in forma pubblica, anteriore al 30 giugno 2007.».

Art. 27 Procedimento semplificato [.76](#)

Abrogato

[1. Il procedimento ai sensi dell'articolo precedente è instaurato su richiesta degli interessati, mediante istanza da presentare al Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre 2022 [77](#).

2. All'istanza di legittimazione, affrancazione o liquidazione deve essere allegato l'atto scritto di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo precedente, il certificato di destinazione urbanistica, il permesso di costruire in caso di suoli edificati e la ricevuta di pagamento al Comune interessato della somma di cui all'articolo che segue, la documentazione attestante il diritto alla eventuale riduzione del corrispettivo, nonché una perizia tecnica giurata attestante lo stato dei luoghi, il diritto di uso civico gravante e il criterio di calcolo seguito per la determinazione del canone.

3. Per la decisione dell'istanza, non è necessario parere della Comunità montana, né approvazione o visto regionale.

4. L'istanza si intende favorevolmente accolta ove il Comune non comunichi entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione il rigetto della stessa, ovvero rappresenti esigenze istruttorie o richieda l'integrazione di atti o documenti, nel qual caso, il termine è interrotto e riprende a decorrere per ulteriori centoventi giorni dall'espletamento dell'istruttoria o dall'integrazione documentale.

5. In fase transitoria, la legittimazione può essere contestuale all'affrancazione].

[76](#) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

77Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 28 dicembre 2021, n. 41, a decorrere dal 30 dicembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 5 ottobre - 28 novembre 2022, n. 236 (pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 2022, n. 48, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 1, L.R. 28 dicembre 2021, n. 41. In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 27 marzo 2008, n. 7, dall'art. 1, comma 1, L.R. 16 ottobre 2008, n. 33, dall'art. 2, comma 1, L.R. 31 marzo 2009, n. 10, dall'art. 1, comma 1, L.R. 7 dicembre 2009, n. 49, dall'art. 1, comma 1, L.R. 13 luglio 2010, n. 17, dall'art. 39, comma 1, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, dall'art. 1, comma 1, L.R. 30 giugno 2011, n. 17, dall'art. 33, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, dall'art. 25, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, dall'art. 5, comma 8, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56, dall'art. 1, comma 1, L.R. 23 gennaio 2015, n. 7, dall'art. 1, comma 1, L.R. 8 novembre 2016, n. 32, dall'art. 18, comma 1, L.R. 22 dicembre 2017, n. 54, dall'art. 4, comma 1, L.R. 19 dicembre 2018, n. 47, dall'art. 1, comma 1, L.R. 16 dicembre 2019, n. 58 e dall'art. 1, comma 1, L.R. 30 dicembre 2020, n. 36.

Art. 28 Canoni e corrispettivi **.78**

[1. Il prezzo di legittimazione delle aree è determinato per ogni metro quadrato in ragione del valore medio della coltura più redditizia della corrispondente regione agraria, come determinato per l'anno precedente ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con fissazione di somme pari al:

- a) 30% del valore sopra citato, per le aree edificabili, edificate o con destinazione commerciale o industriale;
- b) 20% del suddetto valore, per gli edifici destinati a prima casa, del richiedente o del coniuge anche separato o divorziato ovvero di discendenti in linea retta di secondo grado.

2. Ai sensi del comma precedente, per le aree edificate si calcolano le superfici dell'area di sedime del fabbricato e le relative pertinenze.

3. Il prezzo di affrancazione e di liquidazione delle aree è determinato nella misura pari al cinquanta per cento delle somme determinate ai sensi dei comma precedenti.

4. Il prezzo di affrancazione delle aree edificate di cui al comma 1 può essere corrisposto dai soggetti legittimati attraverso un canone agevolato in via rateale suddivisibile in sei mensilità.

5. Il valore del canone, dell'affrancazione o della legittimazione delle terre agricole soggette ad usi civici non può essere superiore a quello delle aree edificabili **79**].

78Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

79Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 31 marzo 2009, n. 10.

Art. 29 Riduzioni **.80**

[1. I soggetti richiedenti e titolari dei diritti di cui agli articoli precedenti che siano residenti da oltre vent'anni nel Comune interessato ovvero dimostrino per iscritto la proprietà o il possesso indisturbato del bene per un periodo superiore a vent'anni avranno diritto a una riduzione del 10% del corrispettivo come determinato in applicazione dell'articolo precedente].

80Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Capo V - Norme finali

Art. 30 Norma finanziaria.

1. Alla copertura finanziaria delle spese di parte corrente relative all'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2007 in euro 60.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente", il cui stanziamento

viene ridotto del medesimo importo.

2. Alla copertura finanziaria delle spese di investimento relative all'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2007 in euro 80.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.02 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese in conto capitale", il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

3. La disponibilità finanziaria di cui ai commi precedenti è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico della funzione obiettivo 3.2.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

4. Per gli anni successivi alla copertura finanziaria degli oneri relativi, quantificati a regime in euro 200.000,00 per le spese di parte corrente ed in euro 250.000,00 per le spese di investimento, si fa fronte con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 31 Pubblicazione.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.